



Decreto Legislativo 21 marzo 2005, n. 73

"Attuazione della direttiva 1999/22/CE relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici"

pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 2005

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la direttiva 1999/22/CE del Consiglio, del 29 marzo 1999, relativa alla custodia degli animali selvatici nei giardini zoologici;

Vista la legge 31 ottobre 2003, n. 306, ed in particolare l'articolo 1 e l'allegato B;

Vista la legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni;

Vista la legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni;

Vista la Convenzione sulla diversità biologica, ratificata con legge 14 febbraio 1994, n. 124, ed in particolare l'articolo 9, riguardante la conservazione *ex situ*;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, e, in particolare, l'articolo 69, comma 1, lettere a) e b);

Visto l'articolo 3 del decreto legislativo 6 dicembre 2002, n. 287;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 aprile 2004;

Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 23 settembre 2004;

Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 febbraio 2005;

Sulla proposta dei Ministri per le politiche comunitarie e dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, della salute e delle politiche agricole e forestali;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Finalità

1. Il presente decreto detta norme in materia di giardini zoologici finalizzate a potenziarne il ruolo nella conservazione della biodiversità, allo scopo di proteggere la fauna selvatica e di salvaguardare la stessa diversità biologica.

Art. 2.

Definizioni e ambito di applicazione

1. Ai fini del presente decreto per giardino zoologico si intende qualsiasi struttura pubblica o privata, avente carattere permanente e territorialmente stabile, aperta ed amministrata per il pubblico almeno sette giorni all'anno, che esponga e mantenga animali vivi di specie selvatiche, anche nate ed allevate in cattività.

2. Sono escluse dal campo di applicazione del presente decreto i circhi, i negozi di animali, le strutture dedite alla cura della fauna selvatica di cui alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, e le

strutture che detengono animali appartenenti a specie delle classi Aves e Mammalia allevate nel territorio nazionale per fini zootecnici ed agroalimentari. Sono, altresì, escluse le strutture di natura scientifica che detengono animali a scopo di ricerca, autorizzate ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116.

Art. 3.

Requisiti del giardino zoologico

1. Il giardino zoologico, come individuato all'articolo 2, comma 1, deve ottenere la licenza di cui all'articolo 4 e possedere, a tale fine, i seguenti requisiti minimi:

- a) partecipare a ricerche scientifiche, in Italia o all'estero, da cui risultino vantaggi per la conservazione delle specie;
- b) partecipare a programmi di formazione nelle tecniche di conservazione delle specie o scambiare, con altri giardini zoologici o istituzioni operanti nel settore, informazioni sulla conservazione, sull'allevamento *ex situ*, sul ripopolamento o sulla reintroduzione delle specie nell'ambiente naturale;
- c) promuovere ed attuare programmi di educazione e di sensibilizzazione del pubblico e del mondo della scuola in materia di conservazione della biodiversità, fornendo specifiche informazioni sulle specie esposte, sui loro habitat naturali, sulle possibilità ed i tentativi effettuati o pianificati per il loro reinserimento in natura, nonché sulle problematiche di conservazione;
- d) rinnovare ed arricchire il pool genetico delle popolazioni animali custodite *ex situ* attraverso piani di scambi e prestiti per riproduzione, senza ricorrere a pratiche di modificazione genetica, fatto salvo il prelievo di animali dallo stato libero nell'ambito di specifici progetti nazionali ed internazionali tesi alla salvaguardia delle specie e del loro ambiente naturale ed alla tutela del benessere degli animali o alla realizzazione di programmi di educazione ambientale e fatto salvo quanto previsto in materia dalle norme vigenti;
- e) ospitare, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 1, gli animali in condizioni volte a garantire il loro benessere ed a soddisfare le esigenze biologiche e di conservazione delle singole specie, provvedendo, tra l'altro, ad arricchire in modo appropriato l'ambiente delle singole aree di custodia, a seconda delle peculiarità delle specie ospitate;
- f) mantenere, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 2, un elevato livello qualitativo nella custodia e nella cura degli animali attraverso l'attuazione di un programma articolato di trattamenti veterinari, preventivi e curativi, e fornendo una corretta alimentazione;
- g) adottare, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 3, misure idonee ad impedire la fuga degli animali, anche per evitare eventuali minacce ecologiche per le specie indigene e per impedire il diffondersi di specie alloctone;
- h) disporre, in conformità alle linee guida di cui all'allegato 3, misure atte a garantire la sicurezza e la salvaguardia sanitaria del pubblico e degli operatori;
- i) fatti salvi gli obblighi previsti dal decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio in data 8 gennaio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 18 gennaio 2002, tenere ed aggiornare un registro degli esemplari di ogni singola specie ospitata nel giardino zoologico. Detto registro è tenuto a disposizione dei soggetti preposti al controllo di cui all'articolo 6 e copia dello stesso è inviata con cadenza annuale al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio.

2. Al fine di assicurare, in caso di chiusura del giardino zoologico, il raggiungimento della finalità prevista all'articolo 5, il rilascio della licenza di cui al comma 1 è, altresì, subordinato alla stipula di apposita convenzione con strutture adeguate ed idonee a mantenere gli animali in condizioni conformi a quelle previste dal presente decreto.

Art. 4.

Licenza

1. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata, su istanza delle strutture di cui all'articolo 2, comma 1, e previa verifica del possesso dei requisiti previsti all'articolo 3, è rilasciata, entro centoottanta giorni dal ricevimento della domanda e con le modalità stabilite all'allegato 4, apposita licenza.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sentita la Conferenza unificata:

- a) è disposta la chiusura delle strutture di cui al comma 1 che non sono in possesso della licenza prevista allo

stesso comma;

b) e' revocata la licenza e disposta la chiusura, in tutto o in parte, del giardino zoologico ovvero e' modificata la licenza, previa contestazione delle irregolarità e fissazione di un termine massimo di due anni per adottare le misure necessarie a conformarsi alle prescrizioni della stessa licenza, nel caso in cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio constati la sopravvenuta mancanza di uno dei requisiti prescritti nella licenza o accerti gravi e reiterate irregolarità e lo stesso giardino zoologico non ottemperi, nei modi e nei tempi indicati nel provvedimento di diffida.

3. La licenza rilasciata ai sensi del comma 1, sostituisce, ad ogni effetto, limitatamente ai giardini zoologici, la dichiarazione di idoneità prevista all'articolo 6, comma 6, lettera a), della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni.

4. Sono fatti salvi i visti, i pareri, le autorizzazioni e le concessioni previste dalle norme vigenti per la realizzazione delle strutture disciplinate dal presente decreto volti a garantirne la compatibilità con le esigenze ambientali e territoriali.

Art. 5.

Chiusura del giardino zoologico

1. In caso di chiusura al pubblico, in tutto o in parte, di una struttura di cui all'articolo 2, comma 1, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio accerta che, a spese della stessa struttura, gli animali siano mantenuti in condizioni conformi a quelle previste all'articolo 3, comma 1, lettere e), f), g), h) ed i), ovvero siano trasferiti, entro diciotto mesi dall'adozione del provvedimento che dispone la chiusura, in altra struttura adeguata e conforme alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 6.

Controllo

1. L'attività di controllo connessa all'applicazione del presente decreto e' svolta, con cadenza almeno annuale, dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio che, a tale fine, si avvale del Corpo forestale dello Stato, nonché di medici veterinari, di zoologi e di esperti di comprovata competenza nel settore individuati dallo stesso Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, su indicazione anche dei Ministeri della salute e delle politiche agricole e forestali.

Art. 7.

Istituzione del registro dei giardini zoologici

1. E' istituito presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, un registro dei giardini zoologici titolari della licenza di cui all'articolo 4.

2. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio trasmette alla Commissione europea il registro di cui al comma 1 e le relative variazioni.

Art. 8.

Sanzioni

1. Salvo che il fatto costituisca reato e fatte salve le sanzioni applicabili ai sensi della legge 7 febbraio 1992, n. 150, e successive modificazioni, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e successive modificazioni, della legge 28 febbraio 1985, n. 47, e successive modificazioni, e del regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311, l'esercizio di attività senza la licenza di cui all'articolo 4 e' punito con la sanzione amministrativa da quindicimila euro a novantamila euro.

2. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 4, comma 2, e salvo che il fatto costituisca reato, la violazione di ogni singola condotta di cui all'articolo 3, comma 1, lettere d), e), f), g), h) ed i), e la violazione dell'obbligo di cui all'articolo 5 sono punite con la sanzione amministrativa da millecinquecento euro a novemila euro.

Art. 9.

Disposizioni finanziarie

1. Le spese relative alle procedure finalizzate al rilascio della licenza di cui all'articolo 4 ed all'espletamento dei controlli di cui all'articolo 6 sono a carico del richiedente la licenza, secondo tariffe calcolate in base al

costo effettivo del servizio, aggiornate ogni due anni.

2. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinate le tariffe di cui al comma 1 e le relative modalità di versamento al bilancio dello Stato.

3. Le spese per l'esercizio delle funzioni ispettive e di controllo di cui all'articolo 6 sono calcolate in base alle disposizioni sulla indennità di missione e sul rimborso delle spese di viaggio previste per il personale statale.

4. Il richiedente la licenza provvede al versamento degli importi corrispondenti alle tariffe di cui al comma 1, all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ad apposita unità previsionale di base dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, per il finanziamento delle attività di cui agli articoli 4 e 6.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 10.

Disposizioni transitorie

1. Le strutture di cui all'articolo 2, comma 1, aperte al pubblico alla data di entrata in vigore del presente decreto si adeguano, entro due anni dalla stessa data, alle prescrizioni del presente decreto.

Art. 11.

Disposizioni finali

1. Sono fatte salve le competenze in materia di vigilanza previste all'articolo 24 del regolamento di polizia veterinaria adottato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, nonché le competenze esercitate ai sensi dell'articolo 70, comma 1, lettera *b*), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

2. Fermo restando quanto disposto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 150, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalità del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi degli statuti speciali e delle relative norme di attuazione.

3. Con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, di concerto con i Ministri della salute e delle politiche agricole e forestali, sono modificati gli allegati al presente decreto, anche al fine di adeguarli alle variazioni apportate in sede comunitaria.

Allegato 1

[art. 3, comma 1, lettera e)]

CURA DEGLI ANIMALI - BENESSERE - SALUTE ED IGIENE

A) Osservazioni di routine degli animali.

1. Le condizioni di salute degli animali devono essere controllate giornalmente dal personale incaricato.

2. Qualsiasi animale risulti in condizioni di stress, malato o ferito deve ricevere immediate cure ed attenzione da parte del medico veterinario.

3. La realizzazione di spettacoli, concerti ed esibizioni artistiche può avvenire solo in appositi spazi, lontani dai recinti degli animali ed isolati acusticamente per non recare disturbo agli animali stessi.

4. La presenza di attrezzature da luna-park è consentita solo in aree diverse da quelle destinate al mantenimento, alla custodia ed all'esposizione al pubblico degli animali del giardino zoologico.

5. L'accesso dei visitatori del giardino zoologico con mezzi privati è consentito solo su percorsi prefissati, onde evitare che venga recato disturbo agli animali.

B) Ambienti per gli animali - Spazio, esigenze di movimento e di vita in gruppi sociali.

1. Gli animali devono essere ospitati in recinti o vasche che, sia dal punto di vista dello spazio che dell'arricchimento ambientale, consentano adeguato movimento ed esercizio fisico, come richiesto per il

benessere della specie di appartenenza.

2. I recinti o le vasche devono avere dimensioni sufficienti e gli animali devono essere gestiti in modo tale da:

a) evitare che animali che vivono in branchi o gruppi sociali possano subire la dominanza di singoli individui, con meccanismi e con comportamenti non naturali per la specie;

b) evitare il persistere di conflitti fra branchi o membri del branco o fra differenti specie, nel caso di *exhibit* miste;

c) assicurare che la resistenza e la capacità del recinto o della vasca siano ben rapportate al contenimento delle singole specie;

d) prevenire la diffusione di parassiti o di agenti patogeni.

3. Gli animali non devono essere indotti ad assumere atteggiamenti innaturali per la specie a beneficio del piacere del pubblico.

4. Gli animali da alloggiare in recinti o vasche adiacenti, da cui si possono vedere, devono essere scelti fra esemplari o specie che non interagiscono fra loro in modo tale da creare forti situazioni di stress.

5. Devono essere sempre disponibili recinti o vasche separati per le femmine in gravidanza o che allevano i piccoli, in modo tale da evitare, ove necessario, situazioni di stress o di sofferenza. L'alloggiamento o il trasferimento delle femmine gravide o in allattamento in detti recinti o vasche deve avvenire esclusivamente su prescrizione del veterinario o del curatore dell'acquario.

C) Ambienti per gli animali - Comfort e benessere.

1. La temperatura, la ventilazione e la luce dei recinti devono essere idonei al comfort ed al benessere di ogni animale di ogni singola specie in qualsiasi momento della sua vita. In particolare:

a) devono essere tenute nella dovuta considerazione le esigenze delle femmine gravide o prossime al parto e degli animali appena nati;

b) deve essere tenuto presente che l'acclimatazione e l'ambientamento degli animali di recente introduzione nello zoo è un processo lento e graduale;

c) le vasche per gli animali acquatici devono essere adeguatamente aerate e le condizioni dell'acqua devono rientrare tra gli standard richiesti per il benessere delle varie specie.

2. I recinti esterni devono essere dotati di ripari dalla pioggia o dal sole eccessivo, laddove sia necessario per il benessere della specie.

D) Arricchimento ambientale dei recinti e delle vasche.

1. I recinti o le vasche degli animali devono essere arricchiti, a seconda delle esigenze della specie che ospitano, con materiali per lettiera, rami intrecciati, tane, scatole-nido, vasche e, nel caso di animali acquatici, di materiali come piante, piccole pietre o altre strutture idonee.

E) Prevenzione dello stress o di danni fisici agli animali.

1. I recinti, le vasche e le barriere devono essere mantenuti in condizioni tali da non consentire alcun rischio di ferimento e di altro danno agli animali. In particolare:

a) qualsiasi difetto rilevato nella barriera del recinto o della vasca o nelle attrezzature al suo interno deve essere riparato o sostituito immediatamente;

b) qualsiasi difetto possa causare danni fisici agli animali deve essere subito rimosso. Qualora ciò non fosse possibile, bisogna evitare che gli animali entrino in contatto con la fonte del pericolo;

c) qualsiasi pianta possa rappresentare un rischio per l'integrità fisica degli animali va subito rimossa.

2. Tutte le piante e le attrezzature stabili del recinto o delle vasche, incluso l'impianto elettrico, devono essere impiantate in modo tale da non poter essere danneggiate o messe fuori uso dagli animali ed, al contempo, da non creare pericolo per gli animali stessi.

3. La spazzatura ed i materiali di scarto devono essere rimossi regolarmente dai recinti e dalle vasche degli animali in modo tale da evitare ogni possibile danno.

4. Gli alberi all'interno o vicini ai recinti devono essere regolarmente ispezionati e potati o, ove necessario, abbattuti, per ridurre il rischio che i rami, spezzandosi, possano ferire gli animali o che questi ultimi possano utilizzare gli alberi caduti come mezzi per fuggire.

5. Allo staff deve essere proibito fumare mentre lavora in prossimità degli animali o mentre prepara le razioni di cibo.

6. Gli animali devono essere maneggiati solo dal personale autorizzato o sotto la sua supervisione. Queste operazioni devono essere condotte con cura, evitando di causare stress o di mettere a rischio il buono stato psico-fisico degli animali.

7. Qualsiasi contatto fisico diretto fra animali e pubblico deve avvenire sotto il controllo del personale tecnico e deve protrarsi per un periodo di tempo tale da rispettare il benessere degli animali.

F) Cibo e bevande.

1. Il cibo e le bevande somministrate agli animali devono rispondere, sia dal punto di vista del valore nutritivo che quantitativo, alle esigenze di ogni singola specie e di ogni individuo di quella specie, tenendo ben presenti: le condizioni fisiche generali, la taglia e l'età di ogni individuo; la speciale esigenza di giorni di digiuno; i periodi d'ibernazione; l'esigenza di diete particolari per animali sottoposti a trattamento medico veterinario o in periodo di gravidanza, etc.

2. Deve essere tenuto conto delle indicazioni del veterinario o di uno specialista del settore per tutti gli aspetti che riguardano la nutrizione degli animali.

3. Il cibo e le bevande devono essere immagazzinate, preparate e somministrate agli animali nel rispetto delle norme igieniche.

4. Cibo e bevande devono essere offerte tenendo nella massima considerazione il comportamento naturale degli animali, in particolare quello sociale; quando vengono utilizzati contenitori o mangiatoie per il cibo, questi devono essere posizionati nel recinto in modo tale che ogni animale possa accedervi.

5. E' vietato qualsiasi apporto di cibo e bevande da parte del pubblico.

G) Aspetti sanitari e controllo delle malattie.

1. Devono essere mantenuti adeguati standard igienici, sia a garanzia dell'igiene personale dello staff che dei recinti e degli ambulatori per gli animali. In particolare:

a) speciale attenzione deve essere riservata alla pulizia dei recinti e delle vasche degli animali e degli arredi interni, al fine di ridurre il rischio della diffusione di malattie. Nel caso di animali acquatici questa prassi deve comprendere un regolare monitoraggio della qualità dell'acqua;

b) devono essere sempre disponibili prodotti detergenti non tossici, acqua e tutto ciò che serve per utilizzarli;

c) se viene identificata una malattia infettiva in un animale, e' necessario acquisire il parere del veterinario e devono essere seguite le sue istruzioni per la pulizia e la disinfezione dei recinti.

2. Il drenaggio dei recinti deve essere tale da poter rimuovere agevolmente l'eccesso d'acqua.

3. Le bocchette di drenaggio non devono essere accessibili agli animali.

4. I materiali di rifiuto devono essere regolarmente rimossi.

5. Deve essere applicato un sicuro ed efficace programma di controllo degli animali invasivi e, ove necessario, devono essere mantenuti nel giardino zoologico animali che li possano controllare.

6. Il personale dei giardini zoologici o degli acquari che lavora a diretto contatto con gli animali deve ricevere istruzione di comunicare immediatamente se ha contratto un'infezione o se e' entrato in contatto con qualcuno che potrebbe avergliela trasmessa. In tal caso, la direzione dovrà intraprendere azioni appropriate a tutela della salute degli animali e degli operatori.

7. Il personale dei giardini zoologici o degli acquari che lavora a diretto contatto con gli animali deve ricevere istruzione di comunicare, con garanzia di riservatezza, qualsiasi motivo che può non renderlo abile ad occuparsi in modo sicuro e competente degli animali.

Allegato 2

[art. 3, comma 1, lettera f)]

A) Cura degli animali - aspetti veterinari.

1. E' necessario garantire una assistenza veterinaria di routine.

2. Deve essere previsto un programma di cure veterinarie, che andrà messo in pratica sotto la supervisione di un esperto veterinario.

3. Si devono effettuare, su consiglio di esperti veterinari, esami di routine, che includano controlli dei

parassiti. Interventi di medicina preventiva, come ad es. le vaccinazioni, devono essere effettuati ad intervalli regolari, sempre su indicazione del veterinario.

4. Il giardino zoologico deve garantire un'adeguata assistenza veterinaria 24 ore su 24 nell'arco dell'intera settimana. Laddove il giardino zoologico disponga di un servizio veterinario a tempo pieno, le strutture utilizzate devono comprendere: un tavolo operatorio; ferri chirurgici; apparecchiature per l'anestesia; strumenti diagnostici di base; prese di corrente per la luce e per altri accessori elettrici; strumenti per prelevare sangue ed altri campioni, per prepararli e spedirli ai laboratori; una sufficiente quantità di prodotti tranquillanti ed anestetici.

5. Uno o più locali devono essere disponibili per la cura di animali feriti, malati o stressati. Devono essere inoltre presenti delle strutture per l'allevamento artificiale degli animali.

6. Devono esistere strutture per la raccolta, il controllo e, se necessario, la somministrazione di anestetici, per l'eutanasia e per l'eventuale ricovero di animali terrestri al risveglio dall'anestesia.

7. Deve essere disponibile un ambiente, lontano dagli altri animali, per l'isolamento e per il controllo degli animali appena arrivati.

8. Gli animali appena arrivati devono essere tenuti sotto controllo per il tempo ritenuto necessario dal veterinario e dal curatore, prima di essere inseriti con gli altri.

9. Bisogna prestare particolare attenzione all'igiene degli alloggi o delle vasche dove questi animali vengono isolati o messi in quarantena.

10. Dove possibile, il personale dello staff deve indossare indumenti di protezione e possedere strumenti da usare esclusivamente nelle aree isolate.

11. Tutti i sedativi, i vaccini e gli altri prodotti veterinari devono essere conservati in luoghi sicuri con accesso consentito solo al personale.

12. Salvo specifiche direttive del veterinario, il personale dello zoo non deve detenere o somministrare sedativi.

13. La direzione del giardino zoologico deve concordare con il consulente veterinario locale se e' preferibile conservare gli antidoti dei veleni o i prodotti veterinari tossici presso il giardino zoologico o presso un ospedale locale o l'ambulatorio del veterinario.

14. Tutte le attrezzature veterinarie infette o pericolose devono essere conservate al sicuro:
a) dette attrezzature devono essere lasciate in luoghi non accessibili agli animali o al personale non autorizzato a maneggiarle;

b) strumenti che possono pungere, come aghi e siringhe, devono essere riposti in contenitori rigidi o inceneriti dopo l'uso.

B) Protocollo post mortem.

1. Gli animali morti devono essere maneggiati in modo da evitare qualsiasi rischio d'infezione.

2. Ove possibile, le cause della morte di ogni animale del giardino zoologico devono essere sempre individuate. Ciò e' praticabile, nella maggioranza dei casi, tramite un esame autoptico eseguito da un veterinario esperto o da un patologo, dotato di notevole esperienza e specifica formazione.

3. Nel caso in cui non sia possibile trasferire velocemente le carcasse presso un laboratorio veterinario al di fuori del giardino zoologico, si devono organizzare dei locali interni, ove si possano svolgere, nel rispetto dell'igiene e della sicurezza, gli esami *post mortem*. Qualora poi non sia possibile svolgere detti esami subito dopo la morte degli animali, si deve disporre di un apposito congelatore, ove conservare la carcassa o i campioni di tessuto prelevati, in attesa di trasferirli, in contenitori a chiusura ermetica, ad un laboratorio specializzato.

4. Gli strumenti necessari per svolgere degli esami *post mortem* e le caratteristiche dei locali di cui al punto precedente devono includere: un efficiente sistema di drenaggio; pareti e pavimenti lavabili; un tavolo per autopsie; un set di strumenti specifici per esami *post mortem*; adeguati contenitori per la conservazione dei campioni prelevati e, in caso di animali di grossa taglia, un montacarichi.

5. Una volta condotte le dovute indagini *post mortem*, si deve provvedere velocemente, in condizioni di sicurezza sanitaria, alla rimozione delle carcasse e degli organi interni.

Allegato 3

[art. 3, comma 1, lettere g) e h)]

PROTEZIONE E SICUREZZA

A) Recinti.

1. Salvo che sotto il diretto controllo del personale autorizzato, gli animali esposti devono essere tenuti nei loro recinti o, nel caso in cui nel giardino zoologico sia in uso la libera circolazione di esemplari di specie non pericolose, all'interno del perimetro dello stesso giardino zoologico.

B) Barriere dei recinti.

1. Le barriere dei recinti devono essere progettate, costruite e mantenute in modo tale da contenere idoneamente ciascuna specie a cui il recinto è destinato. I seguenti mezzi - o alternative altrettanto efficaci - devono essere impiegati sia che gli animali si trovino nei loro recinti definitivi che in recinti temporanei:

a) gli animali pericolosi che possono saltare o arrampicarsi devono essere tenuti all'interno di recinti chiusi, con reti o muratura, anche sul soffitto o, altrimenti, in recinti costruiti in modo tale da prevenire il fatto che gli animali possano arrampicarsi o saltare al di là della barriera. In alternativa, detti recinti possono essere circondati da fossati pieni d'acqua, con una balaustra verso il pubblico sufficientemente alta da impedire la fuga degli animali;

b) gli animali scavatori devono essere tenuti in recinti costruiti in modo tale da impedire loro di scappare;

c) le barriere che chiudono i recinti degli animali devono essere fissate a sostegni saldamente fissati al terreno. Il materiale di cui è fatta la barriera (ad es. fili di metallo tesi orizzontalmente, fili elettrificati, reti, etc.) deve essere ben saldato sul lato interno dei suddetti sostegni, in modo tale da evitare che gli animali, con il loro peso, possano staccarlo;

d) i fossati, asciutti o con acqua, che circondano eventualmente i reparti con animali pericolosi, devono essere limitati da reti, mura, siepi o altri cespugli, in modo tale che il pubblico non si avvicini troppo al bordo del fossato.

2. Le porte-cancelli dei recinti devono essere tanto robusti ed idonei a contenere gli animali quanto il resto della barriera del recinto. In particolare, le porte devono essere progettate e costruite in modo tale che gli animali non riescano a scardinarle o a rompere i dispositivi di sicurezza.

3. Le porte dei recinti che contengono gli animali pericolosi, quando vengono chiuse, devono essere serrate a chiave.

4. Le porte dei recinti dove il pubblico non è ammesso, anche se contengono animali non pericolosi, devono essere tenute ben chiuse per prevenirne l'apertura da parte di personale non autorizzato.

5. Le porte dei recinti dove il pubblico è ammesso ed ogni altro recinto o barriera di separazione devono essere progettati e costruiti in modo tale da non intrappolare o creare pericolo per i visitatori, in particolare per i bambini.

6. Le vasche per gli animali acquatici devono essere progettate in modo tale da prevenire qualunque pericolo per gli animali presenti o per i visitatori.

C) Barriere di separazione fra pubblico ed animali.

1. Ovunque possa verificarsi un contatto diretto tra visitatori ed animali pericolosi, attraverso o al di sopra della recinzione, in rapporto al livello di pericolosità dell'animale, deve essere installata una barriera di separazione tale da prevenire l'eventuale contatto.

2. Le barriere per il pubblico devono essere progettate in modo tale che i bambini piccoli non possano in alcun modo oltrepassarle.

Il bordo superiore della barriera deve essere realizzato in modo tale da scoraggiare i bambini a sedervisi sopra, evitando tuttavia l'uso di materiali taglienti o che, comunque, possano ferirli.

3. Nel caso in cui fossero attivate «vasche tattili» per il contatto diretto con alcuni animali acquatici, queste devono essere costruite in modo tale da consentire agli animali ampi spazi ove non possono essere raggiunti dal pubblico.

D) Recinzioni perimetrali.

1. Le recinzioni perimetrali ed i punti d'accesso del giardino zoologico devono essere progettati, costruiti e mantenuti in modo tale da scoraggiare l'ingresso di persone non autorizzate e, per quanto possibile, in modo tale da contribuire al contenimento degli animali entro i confini dello stesso giardino zoologico.

2. Nessuna recinzione perimetrale può essere elettrificata, se non al di sopra dei due metri da terra, a meno che questa non sia anche parte della normale barriera di un recinto e che non possa essere raggiunta dai visitatori.

E) Segnaletica di pericolo per il pubblico.

1. Ogni recinto che ospita animali pericolosi, oltre alle barriere di protezione per i visitatori, deve recare affissi cartelli ben visibili, in numero adeguato, che, attraverso un simbolo o un messaggio scritto o una combinazione di entrambi, avvisino il pubblico del rischio di attraversare le transenne.
2. Ogni recinzione elettrificata deve essere segnalata da un adeguato numero di cartelli conformi alla legislazione locale in materia, laddove esista, che, attraverso simboli o una combinazione di simboli e parole, mettano in guardia il pubblico dal pericolo.
3. I cartelli di avviso delle recinzioni elettrificate devono essere esposti sia sul lato interno che su quello esterno delle stesse.

F) Uscite.

1. Il giardino zoologico deve essere dotato di un numero di uscite ben rapportato alla sua grandezza ed al numero dei visitatori, valutando anche il fatto che, in caso d'emergenza, questi possano uscire rapidamente.
2. Le uscite devono essere indicate chiaramente e ben segnalate.
3. Ogni uscita del giardino zoologico deve essere tenuta libera e deve essere apribile facilmente dall'interno, per consentire l'uscita delle persone dal giardino zoologico. Tutte le uscite devono potersi chiudere saldamente per impedire la fuga degli animali.

G) Recinti accessibili alle automobili.

1. Nel caso in cui animali carnivori pericolosi vengano tenuti in recinti percorribili con le automobili, le entrate e le uscite devono essere costituite da un sistema di doppi cancelli, distanziati fra loro in modo tale da potersi chiudere davanti e dietro ogni macchina che entra.
2. Nel caso di carnivori pericolosi, i cancelli di accesso devono essere protetti da una barriera posta ad angolo retto rispetto a quella perimetrale, su ogni lato della strada che conduce al recinto. Questa barriera di protezione deve rispettare gli stessi standard di quella del recinto principale e deve essere distanziata almeno 25 metri dal cancello di accesso.
3. I doppi cancelli devono essere progettati e mantenuti in modo tale che, all'entrata degli animali carnivori pericolosi nel recinto, un cancello non possa essere aperto prima che l'altro sia stato saldamente chiuso. Questa struttura a doppi cancelli può essere utilizzata anche nel caso di un'emergenza, laddove ovviamente ciò non costituisca pericolo per il pubblico.
4. Per altri gruppi di animali pericolosi, fatta eccezione per gli erbivori e per gli ungulati per cui basta una recinzione da bovini domestici, e' sufficiente un singolo cancello di entrata/uscita, che dovrà, comunque, essere sorvegliato costantemente.
5. I punti di accesso fra recinti devono essere controllati, onde evitare che gli animali possano entrare da recinti adiacenti.
6. I sistemi di chiusura elettrici, laddove in uso, devono essere progettati ed installati in modo tale da assicurare che, nel caso di un guasto all'impianto, i cancelli si chiudano automaticamente e gli animali rimangano all'interno dei recinti.
7. I cancelli che vengono manovrati meccanicamente devono avere un metodo di controllo alternativo e deve essere possibile aprirli e chiuderli manualmente nel caso di un'interruzione di corrente o in altri casi d'emergenza. Devono essere, inoltre, progettati in modo tale da chiudersi automaticamente in caso di necessità.
8. Gli operatori addetti ai cancelli con apertura meccanica, al momento della manovra, devono avere piena visibilità del cancello e dell'area circostante.
9. Deve essere applicato un sistema stradale a senso unico, in modo tale da favorire il flusso del traffico e da ridurre i rischi di incidenti.
10. Le macchine possono avere l'autorizzazione a fermarsi solo in tratti dove la strada e' larga almeno 6 metri.
11. Per quello che riguarda i reparti ove vengono ospitati carnivori pericolosi e primati, a meno che l'area non sia costantemente supervisionata dallo staff, bisogna fare in modo che:

a) nessun veicolo sia autorizzato ad entrare, se non e' disponibile un veicolo dello zoo che possa prestare un soccorso immediato, in caso di pericolo,

b) sia proibito l'accesso a questa zona a macchine che sono prive di tetto rigido.

12. Devono essere apposti cartelli visibili e ben comprensibili che raccomandino al visitatore di:

a) rimanere nel veicolo per tutto il tempo della visita;

b) tenere chiuse le portiere dell'auto;

c) tenere chiusi i finestrini ed il tetto apribile della macchina;

d) in caso di guasto, suonare il clacson o lampeggiare i fari ed attendere chiusi in macchina l'arrivo di un mezzo di soccorso del giardino zoologico.

13. L'intera area occupata dai recinti degli animali pericolosi deve essere costantemente sorvegliata.

14. I membri dello staff incaricati della suddetta supervisione devono essere dotati di armi da fuoco ed appositamente addestrati, in modo tale che, in una situazione d'emergenza, siano in grado di abbattere un animale, se questo salva la vita ad una persona.

H) Spostamenti degli animali dai loro recinti.

1. Gli animali pericolosi non possono essere portati fuori dal loro recinto per essere messi a contatto con il pubblico, a meno che gli operatori addetti non ritengano che detti animali non siano, in condizioni controllate, nella situazione di creare pericolo o di trasmettere malattie.

2. Quando un animale pericoloso viene portato fuori dal suo recinto, questo deve sempre essere accompagnato da un membro dello staff esperto ed appositamente autorizzato.

3. Gli operatori del giardino zoologico devono usare ogni cautela quando spostano gli animali dai loro recinti, anche quando non si tratta di specie pericolose, in quanto il comportamento di qualsiasi animale può diventare imprevedibile quando questo si trova in un altro recinto o in situazioni inusuali.

4. Quando gli animali vengano portati in giro all'interno del giardino zoologico, ad esempio nella «passeggiata degli elefanti indiani», deve essere adottata ogni cautela per tutelare l'incolumità del pubblico.

I) Fuga degli animali dai recinti.

1. Gli operatori del giardino zoologico devono essere in grado di stabilire quale pericolo può derivare dalla fuga di un animale dal suo recinto e devono considerare quali sono le eventuali vie di fuga dal recinto o dal giardino zoologico.

2. Devono essere predisposti piani di emergenza da seguire nel caso di fuga degli animali. Tali piani devono essere resi noti al personale, che deve comprenderli a fondo e fare esercitazioni.

3. Deve essere sempre reperibile un membro dello staff, che abbia l'autorità di prendere la decisione di anestetizzare un animale fuggito o di abbatterlo, dopo aver verificato tutte le possibilità alternative alla soppressione.

4. Ogni dipendente che abbia un ruolo nelle procedure di emergenza dovrà seguire dei corsi di pratica e di aggiornamento.

L) Sicurezza per i visitatori.

1. Gli edifici, le strutture e le aree aperte al pubblico devono essere mantenute in condizioni di sicurezza.

2. Gli alberi che si trovano nelle zone dove i visitatori sostano o camminano devono essere regolarmente ispezionati, potati o, ove necessario, tagliati, onde evitare che rami spezzati possano colpire o ferire i visitatori.

3. E' necessario porre attenzione a tutti i luoghi, come fossati o vasche d'acqua, ove i visitatori possono cadere. Laddove necessario dette strutture devono essere arginate da una barriera che impedisca ai bambini di cadere.

4. Qualsiasi camminamento, che attraversi un recinto degli animali dall'alto, deve essere progettato e costruito valutando la portata del peso delle persone che lo possono percorrere. Deve essere, inoltre, fatto in modo tale da evitare qualsiasi contatto con animali pericolosi.

5. Al pubblico deve essere vietato l'ingresso a qualsiasi edificio o area che possa rappresentare rischi per la salute o per la sicurezza.

6. Gli edifici indicati al punto precedente devono essere tenuti chiusi a chiave. Un'adeguata cartellonistica deve avvisare il pubblico del pericolo e del divieto di accesso.

7. Barriere o cartelli di avviso come al punto precedente devono essere usati anche nel caso di aree o di strade lungo le quali lo staff deve passare frequentemente con veicoli.

M) Emergenza - Pronto soccorso.

1. L'equipaggiamento e le istruzioni scritte per il pronto soccorso devono essere facilmente accessibili e comprensibili.

2. Nel giardino zoologico dove sono presenti animali velenosi devono essere conservati in modo corretto, come indicato sulle istruzioni, appropriati antidoti non scaduti.

3. I membri del personale devono essere istruiti per scritto sulle procedure da seguire nel caso in cui un animale velenoso morda un visitatore. Queste istruzioni devono includere:

a) le procedure immediate da seguire per la cura del paziente;

b) la dovuta informazione su un modulo predisposto da inviare all'ospedale locale. Tale modulo deve contenere:

1) la natura del morso o della puntura e la specie dell'animale che l'ha inferto;

2) il nome dell'antidoto somministrato al paziente, nel caso in cui sia necessario un richiamo dell'antidoto;

3) il numero telefonico del centro antiveleni più vicino;

4) il numero di telefono del giardino zoologico.

Allegato 4

(art. 4, comma 1)

Procedura per il rilascio della licenza di cui all'art. 4, comma 1.

A) Istanza ai fini del rilascio della licenza.

1. Il legale rappresentante del soggetto richiedente, entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, invia al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio domanda per il rilascio della licenza, per posta, a mezzo raccomandata RR, con allegata la seguente documentazione:

a) l'ubicazione e l'estensione dell'area del giardino zoologico, con l'esatta denominazione del comune o dei comuni interessati;

b) la planimetria dell'area del giardino zoologico nella quale sono riportate le strutture di custodia;

c) l'elenco degli animali custoditi, specificando la specie ed il sesso;

d) l'elenco delle strutture di custodia, indicando per ciascuna di esse le caratteristiche architettoniche, i materiali di costruzione, le dimensioni e gli animali a cui sono destinate;

e) l'elenco del personale tecnico ed amministrativo, con specifica delle relative competenze nella gestione della struttura e degli esemplari custoditi;

f) la documentazione relativa al possesso dei requisiti di cui all'art. 3.

B) Istruttoria della licenza.

1. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, verificata la regolarità della documentazione allegata all'istanza di cui al punto 1 della lettera A), dispone, al fine di accertare il possesso dei requisiti previsti all'art. 3, apposita ispezione in loco, ai sensi dell'art. 6, nel caso in cui dall'esame della documentazione presentata la struttura risulti conforme a quanto previsto allo stesso art. 3, e redige apposito verbale ai fini dell'adozione del decreto di cui all'art. 4, comma 1.

2. L'istruttoria è effettuata entro 180 giorni dal ricevimento della istanza di cui al comma 1 della lettera A).

3. La richiesta di integrazione della documentazione prodotta dal richiedente comporta la sospensione dei termini del procedimento amministrativo.

C) Rilascio della licenza.

1. Conclusa positivamente l'istruttoria di cui al punto 2, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio rilascia la licenza di cui all'art. 4, comma 1.